



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORD. N. 18

PROT. N. _____

GREZZANA, 19/02/2016

OGGETTO:	<i>art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati in località Vai di Alcenago.</i>
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTO il verbale di sopralluogo prot. n. 0002597 del 12/02/2016, redatto dall'Ufficio Ecologia in concerto con la Polizia Municipale, dal quale risulta che in loc. Vai di Alcenago venivano riscontrati cumuli di materiale in stato di abbandono di vario genere (pneumatici, plastica, bidone di metallo, materiale edile misto coppi in laterizio e alcune di lastre presumibilmente in eternit e apparentemente integre);

RILEVATO che il terreno sul quale sono stati rinvenuti i suddetti rifiuti è contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Grezzana foglio 22 mappale 296 di proprietà del Sig. Guardini Walter nato a Grezzana il 06/09/1951 e che dal sopralluogo nulla è risultato in merito agli autori dell'abbandono sopra esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del succitato decreto sono vietati sia l'abbandono che il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con i proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale di sopralluogo sopra menzionato;

RITENUTO necessario provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tali rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

RITENUTO configurarsi le fattispecie, previste dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo

e nel sottosuolo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

ORDINA

al Sig. Guardini Walter nato a Grezzana il 06/09/1951, residente a Verona in Piazza Penne Mozze n. 1, in qualità di proprietario del terreno sito in località Vai di Alcenago catastalmente distinto al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al foglio 22 mappale 296, su cui insistono i rifiuti:

- l'immediata messa in sicurezza di rifiuti pericolosi e non, presenti presso l'area, in modo tale che gli stessi risultino protetti dagli agenti atmosferici impedendo una possibile contaminazione delle matrici ambientali;
- di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti sulla medesima area, nei modi di legge e tramite Ditta avente le necessarie autorizzazioni;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;

Prima della suddetta rimozione dei rifiuti si dovrà presentare, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Grezzana, all'Arpav – Dipartimento Provinciale di Verona e alla Provincia di Verona – Settore Ambiente, un "Programma di Smaltimento" secondo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R.V. 3560/99 contenente le seguenti informazioni:

- a) data e modalità di messa in sicurezza;
- b) natura e quantità precisa dei rifiuti rinvenuti;
- c) documentazione fotografica del sito e relativa cartografia;
- d) tempi di attuazione del programma di smaltimento rifiuti;
- e) gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
- f) i tempi e modalità di eventuali successive indagini, se necessarie, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o sotterranee, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre un eventuale progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da eseguire nelle modalità disposte dalla D.G.R.V. 2922/03.

Successivamente all'approvazione del "Programma di Smaltimento" da parte degli Enti competenti si potrà dar corso alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti segnalati.

Inoltre, al termine delle attività di indagine e smaltimento di cui sopra, dovrà essere presentata:

- 1) la quarta copia leggibile del formulario di smaltimento rifiuti da inviare all'Ufficio Ambiente del Comune di Grezzana, all'Arpav – Dipartimento Provinciale di Verona e alla Provincia di Verona – Settore Ambiente;

- 2) una relazione tecnica di fine lavori, con ampia documentazione fotografica, da inviare agli Enti di cui al punto precedente e contenente gli esiti delle indagini ambientali condotte nelle modalità previste dalla D.G.R.V. 2922/03 sulle matrici ambientali a seguito delle rimozione e smaltimento dei rifiuti in premessa.

Rimane inteso che le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto saranno subordinate alle disposizioni previste dall'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e alla predisposizione del "Piano di Lavoro" da parte del soggetto deputato all'esecuzione di tali operazione.

Copia del "Piano di Lavoro" dovrà essere inviata allo Spisal dell'Ulss territorialmente competente, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Decreto di cui sopra e copia di tale piano dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio ecologia del Comune di Grezzana.

A V V E R T E

- a) che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- b) che eventuali danni ambientali, nonché a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in sede civile, penale e amministrativa;

D I S P O N E

- la notifica della presente Ordinanza al Sig. Guardini Walter nato a Grezzana il 06/09/1951, residente a Verona in Piazza Penne Mozze n. 1;
- la pubblicazione all'Albo pretorio on-line della presente Ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi;

l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Provincia di Verona – Settore Ambiente;
- all'Arpav – Dipartimento Provinciale di Verona;
- al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Verona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Grezzana (VR);
- all'Ufficio Ecologia – sede.
- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede, che è incaricato ad attuare gli opportuni controlli e verifiche per il rispetto del presente provvedimento, relazionando in merito;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
(Geom. Mauro Fiorentini)